



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione*

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

PARERE SU "SCHEMA DEL DM APPLICATIVO ART.14 COMMA 3 DLGS 66/2017
- CONTINUITÀ DIDATTICA ALUNNI DISABILI"

Premessa

Il provvedimento su cui è stato chiesto il parere del CSPI è finalizzato a modificare l'attuale Regolamento delle supplenze del personale docente (DM 131/2007) per la parte destinata al conferimento dei contratti a tempo determinato sui posti di sostegno, applicativo del Decreto Legislativo 66 del 13 aprile 2017.

Alcune questioni di carattere generale

Questo Consiglio evidenzia le proprie difficoltà a formulare un parere su provvedimenti applicativi di norme primarie, le deleghe applicative della legge 107/2015, sulle quali non ha potuto esprimersi "a monte". Ciò avrebbe consentito a questo consesso di indicare sin dall'inizio quali potevano essere le misure più idonee a garantire i diritti degli alunni e delle alunne con disabilità.

La continuità didattica non si esprime nella sola permanenza del docente sullo stesso posto, ma nel progetto didattico complessivo della scuola e nel piano individualizzato che adotta il consiglio di classe.

Il principio di continuità didattica non può essere "legato" esclusivamente al singolo insegnante, ma deve rientrare in una visione più ampia del ruolo e della missione educativa affidata all'intera comunità scolastica di cui fanno parte tutte le componenti lavorative, personale ATA compreso.

Essa necessita di un'organizzazione scolastica che deve pensarsi, anche nei processi inclusivi degli alunni e delle alunne con disabilità, come unica comunità educante e in grado di utilizzare tutte le risorse umane (docenti, genitori, specialisti, ATA)

Criticità emerse nell'analisi del provvedimento

Si segnala una preliminare questione di coerenza tra il provvedimento proposto da un lato e l'impianto complessivo del DM 131/2007 (Regolamento supplenze) e le garanzie per un servizio di qualità previste dalla legge 104/92 dall'altro.

Il richiamato Regolamento è incentrato sui principi di trasparenza e di merito (scorrimento delle graduatorie oggettive definite per servizi e titoli), per cui l'accesso agli incarichi avviene sulla base della posizione che ogni aspirante ricopre all'interno delle graduatorie e delle fasce in cui è oggettivamente collocato.

Lo Schema proposto vorrebbe invece introdurre, per la sola copertura dei posti di sostegno, una modalità diversa di chiamata: un'assegnazione effettuata a cura del Dirigente scolastico con l'avallo delle famiglie degli studenti, modalità contraria ai principi contenuti in tutto l'impianto normativo vigente.

L'art.5-bis proposto nello Schema contraddice quanto affermato al comma 2 dell'art.3 del DM 131/2007 che, in relazione al conferimento delle supplenze a livello provinciale, afferma il diritto dell'aspirante a conseguire le supplenze secondo la posizione utile occupata in graduatoria.

L'art. 5-bis permetterebbe invece al Dirigente Scolastico di rinnovare l'incarico al docente nominabile in possesso di titolo che sarebbe confermato prima che sia espletata la fase dei tempi determinati provinciali, al termine delle assunzioni a tempo indeterminato, vanificando e limitando l'effetto stesso delle graduatorie provinciali dei docenti specializzati.

Ancora più gravosa l'operazione prevista dall'art.6-bis dello Schema che presume di poter garantire continuità nella qualità dell'insegnamento confermando docenti senza titolo di specializzazione. In tal senso l'articolo 6-bis contraddice una norma di grado superiore: la Legge 104/92 all'articolo 14 comma 6 ("L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati") afferma che i docenti specializzati per il sostegno hanno diritto di priorità nella nomina, rispetto ai docenti, di ruolo o supplenti, non specializzati.

Per dare corpo all'assunto della legge 104/92, il MIUR, con il D.M. 326/2015, articolo 2 comma 1, ha riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie che hanno conseguito il titolo di specializzazione una priorità nell'accesso agli incarichi di sostegno, rispetto ai docenti non specializzati. Una priorità che è ribadita anche all'articolo 2 comma 2 dello stesso DM 326/2015, così come lo

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

era all'art. 3 comma 3 del DM 131/2007.

Posizione ribadita infine dallo stesso MIUR con la nota MIUR 37381 del 29/08/2017 dove il requisito della specializzazione, a tutela dell'alunno/a, è agito anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie d'Istituto dei docenti specializzati nelle scuole viciniori (p.3).

Alla luce di quanto sopra esposto, la proposta di modifica prevista nell'articolo 6-bis è assolutamente in contraddizione con tutte le tutele previste dalla Legge 104/92 e con le disposizioni dello stesso MIUR, che non prevedono la possibilità per il docente senza specializzazione di avere la conferma su un posto di sostegno, quanto piuttosto il reperimento, tramite graduatorie, di docenti specializzati disponibili nella scuola o provenienti da scuole viciniori o da altre province .

Da rilevare che con l'impianto previsto dallo Schema di decreto in discussione l'intervento del dirigente scolastico sostituisce le operazioni provinciali gestite dall'Ust di riferimento, al quale è lasciato esclusivamente il compito di verificare il contingente di assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie ad esaurimento (GAE), non l'effettivo diritto dell'interessato ad essere nominato. (vedi gli art. 5bis co.2; art.6bis co.1)

E' opportuno inoltre sottolineare che il tema della continuità educativa e didattica, più volte menzionato nello Schema di DM applicativo dell'art 14 comma 3 del dlgs 66/2017, contrasta con quanto previsto dal comma 131 della stessa Legge 107/2015, che afferma il divieto di stipula di contratti a tempo determinato una volta superati i 36 mesi di servizio.

Discriminatoria, rispetto agli incarichi conferiti su posto comune, è l'indicazione che il contratto proposto per continuità abbia decorrenza "non prima dell'inizio delle lezioni".

Infine si tratta di una modalità che appare pregiudizievole là dove si prevede il parere dell'alunno/a e della famiglia (vedi gli art. 5bis co.2; art.6bis co.1).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

E' fondamentale, in vista dell'adozione di prossimi provvedimenti, riconfermare ed anzi rafforzare il valore della normativa che ha garantito negli anni il diritto all' integrazione didattica, avviata nel nostro paese a partire da leggi importanti come la legge 517 e la legge 104.

Tanto più che nell'articolo 1 della delega si conferma la positiva peculiarità italiana in questa materia.

Al fine di superare le criticità (carenza di docenti specializzati, instabilità dei

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

posti) denunciate da scuole e famiglie sul tema dell'integrazione, a parere di questo Consiglio, sarebbero utili, non già misure non solo di discutibile efficacia pedagogico-didattica e in palese contraddizione con le norme primarie di tutela e garanzia dei diritti degli alunni e di rispetto del principio dell'imparzialità dell'amministrazione, ma piuttosto interventi strutturali da programmare attraverso un piano pluriennale di interventi quali:

l'istituzione di strutture sul territorio che agiscano ognuna per le proprie competenze in sinergia anche riguardo alla documentazione, avvalendosi di personale qualificato, dalla docenza all'assistenza medica all'assistenza sociale, in modo che i processi inclusivi continuino fuori dalla scuola diventando un modello di servizio complessivo di integrazione socio-educativo- didattico;

l'individuazione dei LEP finalizzati a diritti come il trasporto, l'assistenza educativa e alla persona in modo che gli enti locali predispongano in questo senso i loro bilanci;

il rigoroso rispetto della normativa sulla dotazione per le scuole di organico aggiuntivo per mantenere il numero di 20 alunni nelle classi dove è presente un alunno con disabilità;

l'istituzione di una dotazione aggiuntiva di organico provinciale del personale ATA finalizzata all'assistenza continuativa adeguata e qualificata a gli alunni con disabilità in conformità al Contratto nazionale di lavoro;

la stabilizzazione in organico di diritto di tutti i posti di sostegno attualmente coperti con organico di fatto, al fine di garantire una continuità metodologico didattica alle scuole;

la formazione in servizio, attraverso un specifico stanziamento di risorse che ne consenta una adeguata predisposizione anche per il personale ATA;

l'integrazione delle risorse umane finanziarie e strumentali da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche evitando la frammentarietà e la dispersione che spesso caratterizza gli interventi pubblici.

Pertanto, al fine di assicurare il diritto degli alunni e delle alunne con disabilità ad un livello di insegnamento qualificato

questo Consiglio esprime un parere interlocutorio:

alla luce di tutte le considerazioni esplicitate in premessa, chiede di voler riesaminare il testo del decreto nella direzione di tutelare il diritto alla continuità didattica del disabile al pari del diritto del docente specializzato a

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

non vedere pregiudicate le sue facoltà di accesso al lavoro nel posto che gli spetta in forza del suo stato giuridico.